



Alto

Città di Randazzo

(Provincia di Catania)

DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 04.02.2014

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza ai sensi della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D. lgs 24/03/2013 n. 33.

IL SINDACO

Vista la Legge 06/11/2012 n. 190, pubblicata su G.U. 13/11/2012 n. 265, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" emanata in attuazione dell'art.6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della L. 03/08/2009 n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27/01/1999 e ratificata ai sensi della L. 28.06.2012 n. 110;

Considerato che la predetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13 del D.lgs 27.10.2009 n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 190/2012, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.


8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

Atteso che il dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 in data 25/01/2013 ha precisato che la funzione del responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario comunale che, secondo l'art. 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Ritrovato che il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, deve provvedere anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano connessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;

Visto che la CIVIT (oggi ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 15/2013 ha individuato il Sindaco quale Organo di indirizzo politico - amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;



Visto il D.Lgs 14.03.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U. 05.04.2013 n. 80, recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che ai commi 1 e 2 dell’art . 43 testualmente recita:

“ 1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione , di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione”;

Richiamati

- l’at. 50 comma 10 del D.lgs 18.08.200 n. 267 (TUEL) e ss.mm. ed ii. Che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l’art. 97 comma 4 lett. d) del TUEL, per il quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

Constatato che questo Comune deve procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza nella persona del Segretario Comunale, al fine di dare adeguata attuazione alle disposizioni di cui alla L. 06.11.2012 ed al D.lgs 14.03.2013 n. 33;

Atteso che il predetto Responsabile provvederà ad individuare specifiche unità di personale che consentano all’Amministrazione di ottemperare, operativamente, agli obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza ed anticorruzione;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la Legge 241/1990 recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. ed ii.;
- Visto il D.lgs 165 del 31.03.2001 n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ed ii.;
- Visti il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica dell’Ente;

DECRETA

- Di nominare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 7 della L. 6.11.2012 n. 190 e 43 comma 1° del D.lgs 14.03.2013 quale Responsabile della prevenzione della corruzione e quale Responsabile della trasparenza, il Segretario dott.ssa Vitetta Carmela, titolare della Segreteria Generale di questo Comune;
- Di dare atto che il conferimento di tali incarichi non determina oneri finanziari per l’Ente;
- Di indicare il nominativo del suddetto Funzionario all’interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
- Di pubblicare il presente provvedimento, come per Legge, all’Albo Pretorio on line dell’Ente e, in via permanente, sul sito istituzionale del Comune nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
- Di consegnare copia del presente provvedimento all’interessato ed all’Ufficio personale per la conservazione nel relativo fascicolo personale;
- Di far constatare che la durata del presente decreto non potrà eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco.



IL SINDACO
Michele Mangione